



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1382

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 - Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate.

Il giorno **12 Settembre 2025** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026), novellata dalla legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), intende favorire l'incremento della popolazione nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio trentino attraverso un incentivo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle predette zone.

Il tema dello sviluppo di un'offerta abitativa diffusa sul territorio e fondata sui principi della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale è in sintonia sia con gli obiettivi della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS) sia con la Strategia provinciale della XVII Legislatura, che individua lo specifico obiettivo di medio-lungo periodo n. 4.2 "Il diritto alla casa accessibile a tutta la popolazione", e con la correlata politica n. 4.2.2 del DEFP 2026 - 2028 "Sostenere soluzioni abitative per la "fascia grigia" e per categorie specifiche della popolazione, giovani, anziani e lavoratori, in ottica di coesione sociale e di sostenibilità, promuovendo anche il ripopolamento delle aree periferiche del territorio".

In attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2024 così come novellato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027) la Giunta provinciale è chiamata a definire e approvare la disciplina attuativa della misura incentivante e, in particolare, i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del sostegno nonché i criteri per l'individuazione delle zone interessate e i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige.

Con riferimento all'individuazione delle zone nelle quali attivare il contributo al pagamento dei canoni di locazione, si evidenzia in primo luogo che gli aggettivi "periferiche e svantaggiate" identificano quelle zone dislocate rispetto ai centri principali in cui le scelte di insediamento da parte dei nuclei familiari possono essere fortemente influenzate dalla carenza di dotazioni di servizi e infrastrutture (in particolare inerenti la salute, l'istruzione e i trasporti) e proprio per questo risultano a rischio di spopolamento. Il concetto di svantaggio non viene quindi inteso secondo un'accezione strettamente economica; pertanto, le zone a forte vocazione turistica non sono escluse a priori dall'elenco dei territori da incentivare. Infatti, nell'attuale panorama del mercato immobiliare anche in queste zone si registrano crescenti problemi di residenzialità con una diffusa carenza di alloggi in locazione a canoni accessibili che alimenta ulteriormente il fenomeno dello spopolamento.

Per la selezione dei comuni "periferici e svantaggiati" cui rivolgere la misura incentivante, è stato coinvolto l'Istituto di statistica della provincia autonoma di Trento (ISPAT) il quale ha elaborato un indicatore statistico che consente di classificare i comuni secondo il grado di perifericità e di svantaggio. In particolare l'indicatore statistico si basa su 30 indicatori di base individuati con riferimento a due gruppi, il primo riguardante la dotazione infrastrutturale e le caratteristiche del territorio, il secondo riguardante la situazione socio-demografica del comune.

I due gruppi sono costituiti da 15 indicatori ciascuno; pertanto, nella definizione dell'indicatore statistico, il peso di ciascun gruppo di indicatori si presenta come omogeneo. Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti:

Aspetti territoriali e dotazione infrastrutturale:

1. Altitudine del centro
2. Indice di concentrazione del territorio
3. Indice di frammentazione del territorio
4. Incidenza delle abitazioni non occupate sul totale delle abitazioni
5. Incidenza della SAU sulla superficie del territorio
6. Consumo di suolo
7. Indicatore complesso di asperità morfologica
8. Indicatore complesso di presenza di infrastrutture scolastiche (0-10 anni)
9. Indicatore complesso di presenza di infrastrutture scolastiche (11-18 anni)
10. Indicatore complesso di presenza di biblioteche e punti di lettura
11. Indicatore complesso di presenza di case di riposo
12. Indicatore complesso di presenza di farmacie
13. Indicatore complesso di presenza di strutture ospedaliere
14. Punti vendita di commercio al dettaglio per 1.000 residenti
15. Indicatore complesso di presenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblici

Aspetti sociali e demografici

1. Densità di popolazione in aree urbanizzate
2. Indice di variazione della popolazione residente
3. Tasso di natalità
4. Tasso di mortalità
5. Tasso di incremento naturale annuo della popolazione
6. Tasso di incremento migratorio annuo della popolazione
7. Età media della popolazione
8. Indice di dipendenza dei giovani
9. Indice di dipendenza degli anziani
10. Tasso di crescita del numero medio di famiglie
11. Famiglie anagrafiche unipersonali di 85 anni e più
12. Laureati di 25-49 anni
13. Bassa intensità lavorativa delle famiglie anagrafiche
14. Famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore all'importo dell'assegno sociale
15. Quota di addetti ai servizi al cittadino per 1.000 residenti

La scelta di un così ampio numero di indicatori di base consente di giungere ad un indicatore statistico solido e robusto che sintetizza in un unico valore una pluralità di dimensioni ritenute rilevanti per il fenomeno che si vuole misurare, ossia il grado di perifericità e svantaggio dei comuni.

I diversi indicatori considerati possono avere una correlazione positiva o negativa con il fenomeno da misurare e, pertanto, possono contribuire all'aumento o alla diminuzione del valore dell'indicatore statistico.

Calcolando l'indicatore statistico per ciascuno dei 166 comuni del Trentino si ottengono valori che vanno da un minimo di 57,75 a un massimo di 111,35 (la media provinciale è posta

pari a 100): minore è il valore dell'indicatore statistico, maggiore è il grado di perifericità e svantaggio che caratterizza il comune considerato.

I comuni sono stati poi suddivisi in 6 fasce graduate individuate in base alla media e alla variabilità dei valori dell'indice statistico: la fascia 6 indica i comuni più periferici e svantaggiati mentre la fascia 1 comprende i comuni caratterizzati da minor perifericità e svantaggio.

I comuni interessati dall'incentivo in questione sono quelli collocati nelle fasce dalla 6 alla 3 (comprese).

L'elenco dei comuni così individuati è stato, quindi, confrontato con quello definito dal progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono e approvato con deliberazione n. 592 del 29 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino") al fine di rendere coerenti le due misure, in quanto entrambe finalizzate al contrasto dello spopolamento.

L'elenco dei comuni viene, pertanto, integrato con il Comune di Novella, unico presente nell'elenco dei 32 comuni a rischio di abbandono e non già ricompreso nell'elenco derivante dall'applicazione dell'indicatore statistico.

L'elenco completo dei comuni periferici e svantaggiati da incentivare ai fini della misura in oggetto è contenuto nell'Allegato A del Bando di cui si propone l'approvazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 1.

Con riferimento ai requisiti e alle condizioni per l'accesso al contributo in oggetto, il presente provvedimento consente l'attivazione del contributo a sostegno di quei nuclei familiari che, a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del bando di cui si propone l'approvazione) e fino al 31 dicembre 2026, hanno trasferito o trasferiscono la residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato in uno dei comuni periferici e svantaggiati elencati nell'Allegato A al bando.

Il contributo viene riconosciuto per un periodo di tre anni e viene erogato a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare.

In coerenza con la finalità della norma che intende stimolare il ripopolamento e prevenire lo spopolamento delle zone periferiche, si prevede di riconoscere il contributo al richiedente che proviene dallo stesso comune in cui è ubicato l'alloggio oggetto di contributo solo se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è di nuova costituzione.

Sempre coerentemente con il dettato normativo, il contratto di locazione deve avere durata complessiva di almeno tre anni, compresi gli eventuali rinnovi automatici previsti dallo stesso, in modo da evitare l'incentivo di eventuali trasferimenti temporanei.

Riguardo alla misura dell'incentivo economico, si prevede l'erogazione di un contributo base che viene maggiorato al verificarsi di particolari condizioni, ossia quando tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio sono giovani o se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente una coppia di giovani, quando il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è una famiglia numerosa, quando nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, quando il nucleo familiare destinatario dell'alloggio possiede un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2025 riferito all'edilizia abitativa pubblica canone moderato non superiore a 0,41.

Come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera d, della legge provinciale n. 9 del 2024, le risorse provinciali disponibili vengono ripartite tra le Comunità/Territorio Val d'Adige, che si occuperanno anche di gestire le fasi di raccolta delle domande, istruttoria ed erogazione del contributo. La ripartizione delle risorse viene disposta sulla base dell'effettivo fabbisogno calcolato in relazione alle domande pervenute presso ciascuna Comunità/Territorio Val d'Adige.

L'importo stanziato per l'attivazione dell'incentivo ammonta ad euro 1.500.000,00 sul capitolo di bilancio n. 206520 così ripartito:

- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028.

Visto quanto sopra descritto, con il presente provvedimento si propone di prenotare l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520, di cui euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2026, euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2027 ed euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2028.

Con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità/Territorio Val d'Adige dei fabbisogni derivanti dalle domande di contributo presentate nei rispettivi territori, verrà ripartito l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 secondo quanto disposto all'art. 15 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le somme saranno erogate per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a., come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..

Si dà atto che per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto l'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020 stabilisce che "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma (leggasi art. 11 L. 16 gennaio 2003, n. 3) gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi". Per gli adempimenti in materia di CUP si rinvia alla fase attuativa.

La presente proposta è stata sottoposta ai pareri delle competenti strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Il presente provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie Locali che nella seduta del 3 settembre 2025 ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026);
- visto l'art. 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027)

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'art. 56, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2025, n. 9, così come novellato dall'art. 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), che prevede il sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate come riportate nell'Allegato 1) "BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, la somma complessiva di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520 ripartita come di seguito indicato:
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2026,
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2027;
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2028;
- 3) di dare atto che, come indicato in premessa, con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità/Territorio Val d'Adige delle rispettive graduatorie, verrà ripartito a favore delle stesse, secondo quanto disposto dall'articolo 15 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con assunzione del relativo impegno, l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui al precedente punto 2;
- 4) di dare atto che, come esposto in premessa, per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020. Per gli adempimenti in materia di CUP si rinvia alla fase attuativa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa in materia di aiuti di stato;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
- 7) di dare evidenza che avverso al presente provvedimento è possibile:
 - adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;

- in alternativa, esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, qualora la controversia spetti alla giurisdizione amministrativa.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Allegato parte integrante 1) BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE**

**– BANDO –
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE
PERIFERICHE E SVANTAGGIATE**

**Attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 come modificato
dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5**

Art. 1

Finalità e normativa di riferimento

1. L'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, novellato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), stabilisce che la Provincia può promuovere azioni volte a riconoscere un incentivo economico per il pagamento dei canoni di locazione al fine di favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale.
2. Il presente bando definisce la disciplina per la concessione ed erogazione dell'incentivo di cui al comma 1 ed elenca i comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate (Allegato A).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per “giovani”, le persone fisiche di età inferiore ai 40 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;
 - b) per “coppie di giovani”, le coppie di persone fisiche che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, sono composte da coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, purché entrambi di età inferiore ai 40 anni;
 - c) per “nucleo familiare destinatario dell'alloggio”, il nucleo nel quale rientrano il soggetto richiedente ed eventuali ulteriori componenti e tenuto al trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo;
 - d) per “famiglia numerosa”, la famiglia che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, è composta da uno o due genitori con almeno tre figli a carico conviventi con il soggetto richiedente. Ai fini del presente bando, si considera a carico del/i genitore/i il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro;
 - e) per “condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)”, la condizione economica patrimoniale del nucleo familiare definita secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3 e dall'articolo 7 della

- legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
f) per “ente locale”, le Comunità e il Territorio Val d’Adige.

Art. 3 **Requisiti e condizioni per l’accesso al contributo**

1. Il contributo è destinato a sostenere i nuclei familiari che a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del presente bando) ed entro il 31 dicembre 2026 hanno trasferito o trasferiscono la residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato ubicato in uno dei comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate elencati nell’allegato A.
2. Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare destinatario dell’alloggio.
3. Per lo stesso alloggio può essere presentata una sola domanda.
4. Alla data di presentazione della domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a) il soggetto richiedente deve essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea oppure cittadino di Paesi terzi purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale se in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o se iscritto alle liste dei centri per l’impiego
 - b) il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e ciascun componente non devono avere la titolarità, riconducibile per intero rispettivamente al nucleo o al singolo componente, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio, ad esclusione di quello assegnato all’altro coniuge o convivente di fatto a seguito di provvedimento giudiziale.
5. Alla data di presentazione della domanda devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente è titolare o contitolare di un contratto di locazione sul libero mercato stipulato a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del presente bando) per un alloggio ubicato in uno dei comuni elencati nell’allegato A;
 - b) il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Sono esclusi i contratti di locazione stipulati dal soggetto richiedente con il coniuge non legalmente separato, con il convivente di fatto, con i parenti entro il secondo grado o con gli affini di primo grado, nonché i contratti aventi ad oggetto alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile, moderato o a canone concordato oppure alloggi locati a canone agevolato nell’ambito di specifici progetti di abitare collaborativo. Il contratto di locazione deve avere durata complessiva di almeno tre anni, compresi gli eventuali rinnovi automatici previsti dallo stesso;
 - c) il soggetto richiedente proviene da un comune diverso da quello in cui è ubicato l’alloggio oggetto di contributo. La provenienza del richiedente dallo stesso comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto di contributo è ammessa solo se il nucleo familiare destinatario dell’alloggio è di nuova costituzione;

- d) il soggetto richiedente e gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio hanno trasferito la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione di cui alla lettera a).
- 6. Se, alla data di presentazione della domanda, non sussiste la condizione prevista dal comma 5, lettera d), la stessa deve realizzarsi entro il 31 dicembre 2026.
- 7. Il contratto di locazione deve essere registrato.

Art. 4

Misura e durata del contributo

- 1. Il contributo è determinato in 3.000,00 euro annui ed è riconosciuto per un periodo di tre anni a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare destinatario dell'alloggio.
- 2. La misura del contributo di cui al comma 1 è maggiorata dell'importo di:
 - a) euro 250,00 se tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio sono giovani o se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente una coppia di giovani;
 - b) euro 500,00 se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è una famiglia numerosa;
 - c) euro 500,00 se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento;
 - d) euro 500,00 se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio possiede un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2025 riferito all'edilizia abitativa pubblica canone moderato non superiore a 0,41.
- 3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono tra loro cumulabili.
- 4. La misura del contributo, incluse le eventuali maggiorazioni, non può eccedere l'importo del canone di locazione annuale risultante dal contratto.

Art. 5

Presentazione della domanda: termini e modalità

- 1. La domanda di contributo può essere presentata dal 22 settembre 2025 al 31 agosto 2026 secondo le modalità individuate da ciascun ente locale.
- 2. La domanda è presentata all'ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio locato sul libero mercato.
- 3. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di locazione.

Art. 6

Inammissibilità della domanda

- 1. L'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:
 - a) mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4;

- b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6;
- c) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, prima della concessione del contributo.

Art. 7

Concessione del contributo

1. Gli enti locali, entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, provvedono alla redazione e approvazione di una graduatoria delle domande secondo l'ordine cronologico tenendo conto della data di presentazione della domanda.
2. La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre 2029.
3. Gli enti locali provvedono alla concessione del contributo seguendo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, entro 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui le risorse residue non consentano il finanziamento integrale della domanda, il contributo è concesso in misura parziale fermo restando la possibilità per l'ente locale di integrare l'importo con risorse proprie e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo, come determinato ai sensi dell'articolo 4, è erogato annualmente in un'unica soluzione a seguito della verifica del mantenimento della residenza anagrafica da parte del soggetto beneficiario e dell'avvenuto pagamento rispettivamente di 12, 24 e 36 mensilità del canone di locazione a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare destinatario dell'alloggio. Prima dell'erogazione della prima annualità deve essere altresì comprovata la registrazione del contratto di locazione.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo sono computate anche le eventuali mensilità del canone pagate con riferimento ad un nuovo contratto di locazione stipulato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere a), b) e d) e comma 7, dopo la presentazione della domanda di contributo per lo stesso alloggio o per un alloggio diverso purché ubicato in uno dei comuni elencati nell'allegato A.
3. Per le stesse mensilità del canone non è ammessa la cumulabilità tra l'incentivo disciplinato nel presente bando e il contributo integrativo all'affitto previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.
4. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui al comma 1 e 3 e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascun ente locale.

5. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno, entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, determina la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla regolarizzazione che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi a pena di decadenza della/e annualità di contributo non ancora erogata/e.
6. Nei casi di cui all'articolo 11, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'avvenuto subentro del componente del nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

Art. 9

Variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio

1. Il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, deve coincidere con quello che ha trasferito o trasferirà la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo. E' consentita la variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio solo nel caso di nascita di figli, di adozione e affido di soggetti minori nonché di decesso o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di uno dei componenti il nucleo familiare diverso dal soggetto richiedente.
2. In caso di morte o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto richiedente, è disposta l'inammissibilità della domanda salvo che uno dei componenti il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 3, chieda all'ente locale di subentrare nella domanda. L'ente locale, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni, autorizza il subentro nella titolarità della domanda da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. La domanda di subentro è presentata all'ente locale territorialmente competente entro l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda o la decadenza totale dal contributo qualora già concesso, ai sensi rispettivamente degli articoli 6, comma 1, lettera c) e 13, comma 1, lettera b).

Art. 10

Obblighi

1. Il soggetto beneficiario deve mantenere, fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo, la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo.
2. E' vietata la sublocazione, totale o parziale, dell'alloggio oggetto di contributo fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 11
Subentro nel contributo

1. In caso di decesso o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto beneficiario dopo la data di trasferimento della residenza, il componente che, al momento del verificarsi dell'evento, fa parte del nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, e che subentra nel contratto di locazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), ha titolo al subentro nel contributo già concesso.
2. La domanda di subentro è presentata all'ente locale territorialmente competente entro 6 mesi dal decesso o dall'allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto beneficiario.
3. Il subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 10 fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 12
Trasferimento in altro alloggio

1. Il soggetto beneficiario dell'alloggio che, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, trasferisce la residenza anagrafica in un altro alloggio, ubicato in uno dei comuni elencati nell'allegato A, stipulando il relativo contratto di locazione deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e d) e quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo. Il soggetto beneficiario deve inoltre risultare titolare o contitolare del relativo contratto di locazione.
2. La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza anagrafica del nucleo familiare deve essere comunicata all'ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo del contributo.
3. Il contributo è erogato fino alla scadenza e secondo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 10 fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 13
Decadenza dal contributo

1. Si procede alla decadenza totale dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti o mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3;
 - b) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, tra la data di concessione del contributo e la data di trasferimento della residenza;
 - c) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2;

- d) mancata registrazione del contratto di locazione.
- 2. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi dell'evento, nel caso di:
 - a) mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno, entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
 - b) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1;
 - c) mancata presentazione della domanda di subentro entro il termine di cui all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 2;
 - d) inosservanza di quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2.
- 3. L'importo delle somme già erogate, oggetto di restituzione a seguito del provvedimento di decadenza, è maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione.

Art. 14 Controlli

- 1. I controlli sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso del requisito e al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente bando sono effettuati dagli enti locali.
- 2. Al fine di consentire agli enti locali di esercitare i controlli previsti al comma 1, il soggetto beneficiario assicura l'esibizione di ogni documentazione utile, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche dell'immobile oggetto del contratto di locazione nonché delle relative bollette.

Art. 15 Criteri per la ripartizione delle risorse

- 1. Entro il 30 settembre 2026 ciascun ente locale determina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, i fabbisogni di risorse derivanti dalle domande di contributo e li comunica alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
- 2. Le risorse disponibili vengono ripartite sulla base dei fabbisogni derivanti dalle domande inserite nelle graduatorie. Se le risorse disponibili risultano essere inferiori rispetto ai fabbisogni comunicati dagli enti locali per le domande inserite nelle graduatorie, l'assegnazione è disposta in proporzione al rapporto fra risorse disponibili e fabbisogni degli enti locali.
- 3. Gli enti locali provvedono alla concessione dei contributi a seguito dell'adozione del provvedimento di riparto delle risorse. Qualora le risorse ripartite non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande di contributo, l'ente locale provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4.
- 4. Le risorse che si rendono disponibili nel periodo di validità delle graduatorie a seguito della rinuncia al contributo da parte dei soggetti beneficiari o dell'adozione di provvedimenti di decadenza, sono destinate ad integrare il contributo delle domande

oggetto di concessione parziale di cui all'articolo 7, comma 4, e, in seguito, a finanziare le domande inserite nelle graduatorie per le quali non è stata disposta la concessione per esaurimento delle risorse. L'integrazione e il contributo sono concessi retroattivamente a partire dalla prima annualità, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal presente bando.

5. L'erogazione dei fabbisogni agli enti locali viene effettuato per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a. come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..

ALLEGATO A)

Comuni	Comunità
Albiano	Comunità della Valle di Cembra
Altavalle	Comunità della Valle di Cembra
Amblar-Don	Comunità della Val di Non
Andalo	Comunità della Paganella
Avio	Comunità della Vallagarina
Bedollo	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Bieno	Comunità Valsugana e Tesino
Bleggio Superiore	Comunità delle Giudicarie
Bocenago	Comunità delle Giudicarie
Bondone	Comunità delle Giudicarie
Borgo Chiese	Comunità delle Giudicarie
Borgo d'Anaunia	Comunità della Val di Non
Borgo Lares	Comunità delle Giudicarie
Brentonico	Comunità della Vallagarina
Bresimo	Comunità della Val di Non
Caderzone Terme	Comunità delle Giudicarie
Caldes	Comunità della Valle di Sole
Campitello di Fassa	Comun General de Fascia
Campodenno	Comunità della Val di Non
Canal San Bovo	Comunità di Primiero
Canazei	Comun General de Fascia

Capriana	Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Carisolo	Comunità delle Giudicarie
Carzano	Comunità Valsugana e Tesino
Castel Condino	Comunità delle Giudicarie
Castello Tesino	Comunità Valsugana e Tesino
Castello-Molina di Fiemme	Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Cavedago	Comunità della Paganella
Cavedine	Comunità della Valle dei Laghi
Cavizzana	Comunità della Valle di Sole
Cimone	Territorio della Val D'adige/Comune di Trento
Cinte Tesino	Comunità Valsugana e Tesino
Cis	Comunità della Val di Non
Commezzadura	Comunità della Valle di Sole
Contà	Comunità della Val di Non
Dambel	Comunità della Val di Non
Dimaro Folgarida	Comunità della Valle di Sole
Drena	Comunità alto Garda e Ledro
Fai della Paganella	Comunità della Paganella
Fiavè	Comunità delle Giudicarie
Fierozzo	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Folgaria	Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri
Fornace	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Frassilongo	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Garniga Terme	Territorio della Val D'adige/Comune di Trento
Giustino	Comunità delle Giudicarie

Grigno	Comunità Valsugana e Tesino
Imer	Comunità di Primiero
Lavarone	Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri
Ledro	Comunità alto Garda e Ledro
Livo	Comunità della Val di Non
Lona-Lases	Comunità della Valle di Cembra
Luserna	Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri
Massimeno	Comunità delle Giudicarie
Mazzin	Comun General de Fascia
Mezzana	Comunità della Valle di Sole
Mezzano	Comunità di Primiero
Moena	Comun General de Fascia
Molveno	Comunità della Paganella
Nomi	Comunità della Vallagarina
Novella	Comunità della Val di Non
Ospedaletto	Comunità Valsugana e Tesino
Ossana	Comunità della Valle di Sole
Palù del Fersina	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Panchià	Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Peio	Comunità della Valle di Sole
Pellizzano	Comunità della Valle di Sole
Pelugo	Comunità delle Giudicarie
Pieve di Bono-Prezzo	Comunità delle Giudicarie
Pieve Tesino	Comunità Valsugana e Tesino
Pinzolo	Comunità delle Giudicarie

Porte di Rendena	Comunità delle Giudicarie
Predazzo	Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Primiero San Martino di Castrozza	Comunità di Primiero
Rabbi	Comunità della Valle di Sole
Romeno	Comunità della Val di Non
Ronchi Valsugana	Comunità Valsugana e Tesino
Ronzo-Chienis	Comunità della Vallagarina
Ronzone	Comunità della Val di Non
Ruffrè-Mendola	Comunità della Val di Non
Rumo	Comunità della Val di Non
Sagron Mis	Comunità di Primiero
Samone	Comunità Valsugana e Tesino
San Giovanni di Fassa-Sèn Jan	Comun General de Fascia
San Lorenzo Dorsino	Comunità delle Giudicarie
Sant'Orsola Terme	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Sanzeno	Comunità della Val di Non
Scurelle	Comunità Valsugana e Tesino
Segonzano	Comunità della Valle di Cembra
Sella Giudicarie	Comunità delle Giudicarie
Sfruz	Comunità della Val di Non
Soraga di Fassa	Comun General de Fascia
Sover	Comunità della Valle di Cembra
Spiazzo	Comunità delle Giudicarie
Sporminore	Comunità della Val di Non
Stenico	Comunità delle Giudicarie

Storo	Comunità delle Giudicarie
Strembo	Comunità delle Giudicarie
Telve	Comunità Valsugana e Tesino
Telve di Sopra	Comunità Valsugana e Tesino
Tenno	Comunità alto Garda e Ledro
Terragnolo	Comunità della Vallagarina
Ton	Comunità della Val di Non
Torcegno	Comunità Valsugana e Tesino
Trambileno	Comunità della Vallagarina
Tre Ville	Comunità delle Giudicarie
Valdaone	Comunità delle Giudicarie
Valfloriana	Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Vallarsa	Comunità della Vallagarina
Vermiglio	Comunità della Valle di Sole
Vignola-Falesina	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Ville di Fiemme	Comunità Territoriale della Val di Fiemme